



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 30 del 16/07/2018

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO SOCIALE AQUALIS SPA AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016 NR. 175 - GIUSTO ORIENTAMENTO
MEF, DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL 15.02.2018.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **sedici** del mese di **luglio** con inizio alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

DONISI MAURIZIO	Presente
VANONCINI CLAUDIA	Presente
EPIS FRANCESCO	Presente
FIOCCHI ENZO	Presente
CONTEDECA ROSA ANGELA	Assente
MONTILLO GIUSEPPE	Presente
MANGILI ARIANNA	Presente
ZENONI MATTIA	Presente
RUGGIERO ROBERTA LAURA	Presente
ZANGA GIANMARIO	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Presente
MILESI ANDREA	Presente
GUARENA LOREDANA	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto n. 8 all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO SOCIALE AQUALIS SPA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016 NR. 175 - GIUSTO ORIENTAMENTO MEF, DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL 15.02.2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 175/2016 (T.U. Società) nonché del decreto contenente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", alla luce dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, si era reso necessario l'adeguamento statutario da parte della Società "a controllo pubblico";

Atteso che da parte di diversi interpreti, stante l'esplicito richiamo della normativa speciale alla situazione descritta nell'art. 2359 CC per la definizione di "controllo", si era ritenuto non si dovesse applicare la normativa a quelle società che, pur "essendo a partecipazione pubblica", non presentassero situazioni come esplicitamente richiamate dalla norma codicistica;

Dato atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, con proprio Orientamento in data 15 febbraio 2018, ha dato un'interpretazione delle norme tesa ad ampliare il novero delle Società da considerare a "controllo pubblico";

Considerato che, in particolare tale Orientamento specifica che:

- il controllo di cui all'art. 2359 CC possa essere esercitato da più Amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale statutario o parasociale tra le stesse;
- la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, è stata intesa dal Legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3) faccia capo ad una singola amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente.

Atteso che in virtù di tale Orientamento si rende dunque opportuno provvedere all'adeguamento dello Statuto della Società ed in particolare, si rende necessario addivenire alle seguenti modifiche/integrazioni dello Statuto vigente:

A) modificare l'art.3 - oggetto -

- per inserire un nuovo quinto comma, al fine di prevedere che la società dovrà svolgere le attività costituenti l'oggetto sociale "nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici e purchè l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci.";
- per precisare al comma quinto (ora sesto) che l'assunzione di partecipazioni o l'associazione con altri soggetti è funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale;
- per aggiungere un nuovo comma ottavo, con previsione che, sempre al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà sottoscrivere contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato o la concessione in uso dei propri beni, fermi i limiti ed il rispetto della normativa pro tempore vigente;
- per precisare al comma sesto (ora nono) che tutte le operazioni utili o indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale dovranno essere svolte nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio e per eliminare la rimanente parte fissa dell'oggetto sociale ivi contenuta;

- B) per depennare al primo comma dell'art.13 - intervento in assemblea ed effetti delle deliberazioni -, la previsione del preventivo deposito delle azioni al fine dell'intervento in assemblea;
- C) per modificare il primo comma dell'art.15 - presidenza dell'assemblea - per inserire la previsione che l'Assemblea possa essere presieduta, oltre che dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dall'Amministratore Unico e, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal vice Presidente, se nominato, eliminando il riferimento all'amministratore delegato;
- D) per modificare all'art.17 - quorum assembleari e deliberativi - il riferimento all'articolo 2486 codice civile con il riferimento all'articolo 2368 codice civile,
- E) per modificare l'art.19 - amministrazione -
- per inserire, al primo comma, la previsione che l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico o, purché ricorrano gli eventuali presupposti di legge, ad un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, secondo le deliberazioni dell'assemblea e in conformità alle norme specificamente applicabili agli Organi Amministrativi delle società partecipate da Enti locali, in luogo dell'attuale formulazione che stabilisce che la società possa essere amministrata solo da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, inserendo ;
 - per precisare al secondo comma che l'assemblea ordinaria delibera anche sulla nomina dell'organo amministrativo,
 - per prevedere, al terzo comma, che gli amministratori debbano essere scelti nel rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui alla normativa vigente,
 - per abrogare il quarto ed il quinto comma relativi alla nomina del vice presidente e degli amministratori delegati ed inserire un nuovo quarto comma per precisare la non obbligatorietà della nomina, all'interno del consiglio di amministrazione, del vice presidente oltre che per indicare che la carica di vice presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento dei compensi aggiuntivi, così come previsto dall'art.11, comma 9, lettera b) del D.Lgs. n.175/2016;
 - per indicare, al quinto comma, che i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto dell'equilibrio tra i generi e dei requisiti di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39;
- F) per modificare l'art. 20 - consiglio di amministrazione -
- per eliminare il riferimento agli amministratori delegati, sostituendolo con quello all'"amministratore delegato"
 - per modificare il primo comma dell'attuale lettera E - Delega di poteri - per prevedere che il consiglio di amministrazione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, possa delegare i propri poteri, ad un solo amministratore, compreso l'uso della firma sociale fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni con l'intesa che resta esclusa la possibilità di delega delle funzioni riservate dalla legge all'organo amministrativo, ai sensi degli artt.2380 e 2381 del Cod.Civ., nonché quelle che l'assemblea ordinaria dei soci decida di riservare al consiglio di amministrazione;
- G) per abrogare l'ultimo comma della lettera E, che prevede l'attribuzione di compensi ulteriori in capo agli amministratori delegati;
- H) di modificare l'art.22 - rappresentanza della società -
- al primo comma per indicare che la rappresentanza legale della società spetti anche all'amministratore Unico e, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente, nonché per abrogare l'inciso secondo cui la medesima spetta agli amministratori delegati;
 - per precisare al secondo comma che l'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, il vice Presidente rappresentano la società in giudizio, con facoltà di compiere le relative azioni;
 - per inserire un nuovo terzo comma, che attribuisce la rappresentanza legale anche all'amministratore delegato e al direttore generale nei limiti dei poteri ai medesimi conferiti in sede di nomina;

- per modificare il nuovo quarto comma, precisando che l'amministratore a cui spetta la rappresentanza possa nominare institori e procuratori per determinati atti e categorie di atti.
- I) per riformulare l'art.23 - compensi agli amministratori -
- per prevedere il divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonchè di corrispondere trattamenti di fine mandato ai sensi dell'art.11, comma 9, lettera c) del D.Lgs. n.175/2016, e
- per precisare che le predette deliberazioni vengono assunte nel rispetto della normativa applicabile ai compensi degli amministratori nelle società partecipate dagli Enti Locali;
- J) per inserire un nuovo art.31 - divieti - per disciplinare il divieto di istituire organi speciali e cioè gli organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ex art.11, comma 9, lettera d) del citato D.Lgs. n.175/2016;
- K) per modificare, correlativamente, la numerazione del vecchio art.31 - rinvio - che assumerà il numero 32.-

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio interessato;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal Presidente:

Presenti	n.	12
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	12
Voti favorevoli	n.	12
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

- di approvare lo schema del nuovo Statuto Sociale della Società Aqualis, parte integrante e sostanziale della presente delibera, così come modificato dalle premesse del presente atto;
- di autorizzare il Legale Rappresentante ad esprimere il conseguente voto nei competenti organi della Società;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

esperita l'ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente :

Presenti	n.	12
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	12
Voti favorevoli	n.	12
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 8

SINDACO

Bene, passiamo al punto 8 APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO SOCIALE AQUALIS SPA di cui noi abbiamo delle partecipazioni, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016 NR. 175

Ai sensi dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 si era reso necessario l'adeguamento statutario da parte delle Società «a controllo pubblico»

Ci sono stati un po' di pareri e contropareri però l'Orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.02.2018 ha ampliato il novero delle Società da considerare a controllo pubblico

In virtù di tale orientamento si rende opportuno provvedere all'adeguamento dello Statuto

Le principali modifiche, naturalmente ne avevamo parlato in commissione, riguardano:

-L'attività costituente l'oggetto sociale realizzata nei confronti dei soci dev'essere prevalente e non residuale rispetto a quella realizzata nei confronti di privati

-La presidenza dell'Assemblea oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere affidata ad un Amministratore unico cui spetta anche la rappresentanza legale della società

-Viene sancito il divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato

Ecco queste sono le principali, non erano le uniche c'erano parecchi punti però erano sostanzialmente formali, burocratiche. Ci sono domande? C'è anche il ragioniere che ci può aiutare.

Si vota il punto 8 all'ordine del giorno, naturalmente tutti gli enti partecipanti al capitale di Aqualis votano tutti lo stesso. Non è solamente il comune di Albano. Tutti i soci portano in consiglio queste modifiche statutarie. Ricordiamoci poi che Uniacque acquisterà tutte le azioni di Aqualis e di Zerra, che sono le altre nostre partecipate, ci troviamo sia da una parte e dall'altra, e come poi vedremo nei punti successivi ci sarà l'alienazione delle quote.

Poniamo quindi al voto il punto 8 APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO SOCIALE AQUALIS SPA

Chi è favorevole? Tutti

Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutti



**COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2018 / 518
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO SOCIALE AQUALIS SPA AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016 NR. 175 - GIUSTO ORIENTAMENTO MEF,
DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL 15.02.2018

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 09/07/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 16/07/2018

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO SOCIALE AQUALIS SPA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016 NR. 175 - GIUSTO ORIENTAMENTO MEF, DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL 15.02.2018.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Albano S.A., 06/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
OCCORSIO MARIA GRAZIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 del 16/07/2018

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO SOCIALE AQUALIS SPA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016 NR. 175 - GIUSTO ORIENTAMENTO MEF, DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL 15.02.2018.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 19/07/2018 per 16 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Albano S.A., 06/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
OCCORSIO MARIA GRAZIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)